

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Modifica del 28 ottobre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2007¹ sugli assegni familiari è modificata come segue:

Art. 16, frase introduttiva e lett. d

Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

- d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2^{bis} LAVS non sono ancora stati fissati.

II

La presente modifica entra in vigore l'8 novembre 2009.

28 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 836.21
² RS 142.31

